DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2003, n. 0244/Pres.

Regolamento per la concessione dei contributi in conto capitale per la realizzazione, il completamento, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate alle persone disabili.

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dalla legge regionale 14 dicembre 1987 per la realizzazione, la ristrutturazione, l'adeguamento funzionale e per l'acquisto di arredi ed attrezzature per strutture destinate all'accoglimento di persone disabili.

Art. 2 (Destinatari)

1. I destinatari dei contributi di cui all'articolo 2 sono i Comuni, le Province e loro Consorzi, le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, le Cooperative e le persone giuridiche private senza fini di lucro.

Art. 3 (Criteri di assegnazione)

- 1. Nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, sono ammessi a finanziamento i seguenti interventi:
- a) completamento degli interventi avviati con il sostegno di fondi pubblici;
- b) acquisto arredi ed attrezzature per l'attivazione di strutture destinate alle persone disabili recentemente realizzate o in fase di prossima realizzazione con il sostegno di contributi pubblici;
- c) adeguamento agli standard minimi regionali previsti per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili;
- d) straordinaria manutenzione, adeguamento funzionale e ristrutturazione di strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;
- e) sostituzione di arredi ed attrezzature in strutture funzionanti destinate all'assistenza di persone disabili;
- f) realizzazione di strutture protette, comunità alloggio e gruppi appartamento per disabili a soddisfacimento del fabbisogno di tali strutture determinato con deliberazione n. 4194 del 6 dicembre 2002.

Art. 4 (Limiti d'intervento)

- 1. Nell'ambito della disponibilità triennale del bilancio regionale vengono fissati per l'assegnazione dei finanziamenti di cui all'articolo 2 i seguenti parametri di contribuzione:
- a) 90% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati fino a euro 150.000,00;
- b) 85% della spesa ritenuta ammissibile per interventi valutati oltre euro 150.000,01.

Art. 5 (Modalità di concessione ed erogazione dei contributi)

- 1. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi edilizi vengono concessi ed erogati secondo le modalità previste dagli articoli 56, 57, 58, 59, 60 e 61 della legge regionale 4 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici».
- 2. I contributi di cui all'articolo 2 relativi ad interventi di acquisto di arredi ed attrezzature vengono concessi a seguito della presentazione dei preventivi di spesa ed erogati in via anticipata nella misura massima dell'80% del contributo concesso. All'erogazione del saldo si provvederà a seguito della presentazione della documentazione prevista dagli articoli 42 e 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Art. 6 (Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.